



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano  
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l'art. 25, comma 5 del succitato CCNL Comparto Scuola;
- VISTO il D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito in Legge n. 157/2019, ed in particolare l'art. 1-quinquies;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 6060 del 26.09.2016 che, in esecuzione del decreto cautelare del Tar Lazio - sez. III - n. 5735/2016 (Reg. Ric. n. 10702/2015), disponeva, in favore della ricorrente Sammartano Rita, nata il 07/10/1964, abilitata con P. A. S., l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A032 – Educazione musicale nella scuola secondaria di I grado, attualmente denominata A030 – Musica nella scuola secondaria di I grado, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti individuali di lavoro, con condizione risolutiva connessa all'eventuale soccombenza nel giudizio di merito;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3960 del 04/08/2017 di individuazione dell'aspirante Sammartano Rita quale avente titolo, in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento in forza del provvedimento cautelare di cui sopra, ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come insegnante di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A245;
- VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 07409/2020 (resa nel giudizio R.R. n. 10702/2015) che, pronunciandosi sul merito del ricorso, e uniformandosi alle decisioni assunte dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che negano la validità dell'abilitazione tramite P. A. S. ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, ha respinto nel merito il ricorso prodotto, fra gli altri, dalla ricorrente Sammartano Rita, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II fascia a seguito del provvedimento sopracitato;
- VISTO l'art. 25, comma 5, del CCNL, Comparto Scuola del 29.11.2007, confermato nella vigenza dall'art. 1, comma 10, del CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, che prevede, in caso di “*annullamento della procedura di reclutamento*”, compiuta in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo, “*la risoluzione del rapporto di lavoro*” condizionato all'esito sfavorevole del giudizio di merito;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, prot. n. 709 del 20.05.2020, nella parte in cui fornisce direttive in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze sfavorevoli per i ricorrenti;



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  
Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano  
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi

RITENUTO che, di conseguenza, l'Amministrazione Scolastica debba procedere all'annullamento dei succitati provvedimenti prot. n. 6060 del 26.09.2016 e prot. n. 3960 del 04/08/2017, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica sede di titolarità qualora il medesimo sia ancora in vigore e la docente non sia cessata di diritto dal precedente rapporto di lavoro per assunzione in altro impiego pubblico;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6060 del 26.09.2016, di inserimento dell'insegnante Sammartano Rita, nata il 07/10/1964, nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria di primo grado per la Provincia di Oristano, è annullato.

Per le medesime motivazioni il conseguente provvedimento di questo Ufficio prot. n. 3960 del 04/08/2017, di individuazione della medesima docente quale avente titolo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Simaxis, classe di concorso A032 (attualmente denominata A030), è annullato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo 3-4 di Oristano in applicazione della normativa citata in premessa e, in particolare, dell'art. 25, comma 5, del CCNL, comparto scuola del 29.11.2007, qualora il medesimo sia ancora in vigore e la docente non sia cessata di diritto dal precedente rapporto di lavoro per assunzione in altro impiego pubblico.

IL DIRIGENTE

Fabrizio Floris  
Documento firmato digitalmente

Alla docente Sammartano Rita  
c/o Istituto Comprensivo 3-4 di Oristano

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo 3-4 di Oristano

All'Albo e al sito Web  
Sede